

**Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Perequazione automatica delle pensioni.**

**(R.O. 36, 101, 124, 188, 237, 242, 243, 244 e 278/2016; 24, 25, 43, 44, 77 e 78/2017)**

La Corte costituzionale tratterà delle questioni, sollevate in diversi giudizi in materia previdenziale, aventi per oggetto la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici prevista per gli anni 2012 e 2013 come disciplinata dall'articolo 24, commi 25 e 25-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, novellato dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, emanato per dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015.

I giudici rimettenti censurano tale disciplina - con la quale si è previsto un riconoscimento integrale solo per i trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il valore minimo INPS e in diverse misure percentuali per i trattamenti di importo compreso tra tre e sei volte il minimo e l'esclusione della perequazione per i trattamenti superiori a sei volte il valore minimo - in quanto ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità e adeguatezza del trattamento previdenziale, inteso come retribuzione differita, espressi dagli articoli 36 e 38 della Costituzione. In alcuni atti di promovimento si lamenta, altresì, la violazione del giudicato costituzionale, relativo alla sentenza n. 70 del 2015, e la violazione del principio di ragionevolezza.

In alcuni dei giudizi è stata sollevata, congiuntamente o in via subordinata, anche la questione di costituzionalità dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (R.O. 124/2016, 188/2016, 242, 243 e 244/2016). Con questa disposizione - oltre ad avere escluso anche per l'anno 2014 la perequazione per le pensioni di importo superiore a sei volte il valore minimo - è stato disciplinato il meccanismo di blocco della rivalutazione fino al 2016 (poi prorogato sino al 2018 dall'articolo 1, comma 286, della legge n. 208 del 2015). I giudici rimettenti ritengono che tale disciplina, non coordinata con quella dettata nel 2011 e modificata nel 2015, ugualmente si porrebbe in contrasto con i principi espressi dagli articoli 36 e 38 della Costituzione.

## **Norme censurate**

### **D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.**

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Capo IV

Riduzioni di spesa. Pensioni

**Art. 24** Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

In vigore dal 1 gennaio 2017

(omissis)

25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

- a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
  - b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.
- (omissis)

### **D.L. 21 maggio 2015, n. 65**

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Capo I

**Art. 1.** Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni

In vigore dal 21 luglio 2015

I. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

**L. 27 dicembre 2013, n. 147 (1).**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

**Comma 483**

In vigore dal 1 gennaio 2016

483. Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.